



**COMUNE DI VALLEDOLMO**  
*(PROVINCIA DI PALERMO)*

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO**  
**MODALITA' di ESERCIZIO**  
**DEL DIRITTO D'ACCESSO**  
**ai**  
**DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 85 del 22/11/99

---

**CAP I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART.1**

**Finalità**

1. Il presente regolamento, disciplina la modalità d'esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi predisposti o stabilmente detenuti dall'amministrazione, a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare (art. 22, 241/90 e art. 2 DPR 352/92)
2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è altresì assicurato, qualora sussista un analogo interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ad amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o esclusi dal diritto di accesso per effetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20.
4. Sono fatti salvi comunque i diritti tutelati dalla normativa sulla privacy.

**ART. 2**

**Oggetto del diritto di accesso**

1. Con la definizione "documento amministrativo" s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dai propri organi, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque di documenti stabilmente detenuti dal Comune e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.

**ART. 3**

## **Soggetti del diritto di accesso**

1. Il diritto di accesso, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento, è assicurato:
  - a) A tutte le persone fisiche dotate della capacità di agire secondo l'art. 2 del C.C. ;
  - b) Ai consiglieri comunali e ad altri soggetti ai quali il diritto di accesso è garantito dall'art. 24 del presente regolamento; ù
  - c) Ai rappresentanti delle:
    - Associazioni e libere forme associative;
    - Altre associazioni; istituzioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. n 266/91;
    - Associazione di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della L. n 349/86
  - d) Alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
2. La richiesta di accesso delle pubbliche amministrazioni è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo presso le stesse; le modalità di ammissione all'accesso degli altri soggetti, effettuate direttamente o a mezzo di rappresentanti, tutori o curatori, sono disciplinate dai successivi art. 13 e 14.

## **CAPO II**

### **MISURE ORGANIZZATIVE**

#### **ART. 4**

#### **NORME GENERALI**

1. Con le disposizioni contenute nel presente regolamento, l'Amministrazione adegua l'organizzazione comunale per l'attuazione dei principi e delle finalità di cui all'art. 1 e fissa le norme per l'individuazione dei soggetti che hanno il dovere di assicurare il pieno e tempestivo esercizio dei diritti dei cittadini.

## **ART.5**

### **SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI**

1. L'esercizio del diritto d'accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da esplicarsi in tempi prescritti, secondo criteri di economicità e di efficacia.
2. Si applicano, per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, le norme di cui alla legge n. 15/68. I responsabili dei procedimenti di accesso ed i loro sostituti sono incaricati dal Sindaco delle funzioni di autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'art. 23, nonché di quelle previste dagli artt. 6 e 14 della predetta legge 15/68.

## **ART. 6**

### **ORDINAMENTO DELL'ACCESSO**

1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato dalle aggregazioni strutturali ed organizzative che costituiscono l'organigramma del Comune che vengono denominati settori.
2. Ciascun settore è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, degli adempimenti relativi all'esercizio del diritto di accesso.
3. Rientrano nelle competenze del settore tutti gli atti legati al complesso di informazioni, documenti o altro ancora, predisposti o stabilmente detenuti dalle stesse in relazione alle funzioni attribuitegli dall'ordinamento del comune.
4. La conferenza dei responsabili dei settori, coordinata dal Segretario Comunale, definisce il piano operativo da attuarsi per assicurare in modo uniforme l'esercizio del diritto di accesso.

## **ART. 7**

### **FACILITAZIONI PER L'ACCESSO**

1. I settori adottano misure organizzative atte a facilitare il diritto di accesso. In particolare si attivano:
  - a) Elaborare prestampati e moduli da mettere a disposizione dei cittadini per le richieste di accesso;
  - b) La pubblicazione dei più rilevanti documenti da esse elaborati da porre in visione in luoghi accessibili a tutti;
  - c) Individuare soluzioni che consentano di assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca di documenti, in particolare con la predisposizione di indici e indicazione dei luoghi di consultazione;
  - d) La riscossione diretta delle tariffe da corrispondere per il rilascio di copie e documenti;

## **ART. 8 LA PUBBLICITA'**

1. Le misure organizzative adottate per il funzionamento del servizio di accesso sono rese pubbliche mediante la stampa, l'affissione di manifesti e attraverso gli altri mezzi di comunicazione.
2. L'informazione deve essere esauriente e tale da consentire una efficace conoscenza da parte della cittadinanza del procedimento di accesso.
3. Gli uffici predispongono idoneo materiale divulgativo da mettere a disposizione del pubblico.

## **ART. 9 SEGRETARIO**

1. Il coordinamento delle procedure, l'organizzazione generale del servizio di accesso ed il controllo del rispetto degli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta al Segretario. Egli adotta tutti i provvedimenti necessari per rimuovere eventuali ostacoli o difficoltà che possono insorgere nell'esercizio del servizio, assicurando l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni delle strutture.
2. Il Segretario promuove incontri periodici con i responsabili dei settori per la verifica dei risultati ottenuti, l'esame delle problematiche emerse e quanto altro attenga all'accesso.
3. Il Segretario risponde al Sindaco del funzionamento complessivo del servizio e del livello delle prestazioni in materia di accesso reso alle strutture.

## **ART.10 RESPONSABILI DI SETTORI**

1. I responsabili dei settori impartiscono al personale opportune direttive per l'organizzazione delle procedure previste dal regolamento, nominano i responsabili dei procedimenti, assegnando loro le responsabilità degli atti, rispondono del funzionamento del servizio d'accesso, adottando, qualora si verificano delle anomalie, gli eventuali correttivi (art.5, L.R. 10/91).
2. Con il coordinamento del Segretario, adottano gli opportuni accorgimenti per agevolare l'accesso della cittadinanza agli atti e documenti dell'amministrazione.
3. I responsabili dei settori individuano gli accorgimenti che consentano una reale semplificazione delle procedure, facendo ricorso, in particolar modo, alle disposizioni di cui alla L. 4.1.68, n 15.
4. Vigilano affinché sia assicurato, con la massima semplificazione delle procedure, l'esercizio del diritto di accesso nei tempi più rapidi e con la riduzione al minimo degli adempimenti necessari.
5. Nell'ambito più generale della gestione coordinata dell'accesso, ciascun procedimento di accesso è integralmente attribuito al settore che, per le funzioni di sua competenza, è in possesso dell'informazione, ha formato l'atto o il documento o lo detiene stabilmente. Quando il settore che ha attivato il procedimento di accesso di sua competenza non dispone di una parte delle informazioni, degli atti o documenti, deve richiederli direttamente a quello che ne è in possesso, il quale è tenuto a dare riscontro immediato alla richiesta. In tal caso il responsabile del settore invia al titolare del procedimento copie conformi degli originali in suo possesso, che sono utilizzate da quest'ultimo per la visione o il rilascio ai richiedenti e per l'integrazione del proprio archivio

## **ART. 11**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO**

1. I responsabili di settore, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a designare il dipendente, di qualifica e professionalità adeguata, che ha fra i suoi compiti, quello di responsabile di procedimento di accesso alle informazioni, agli e ai documenti amministrativi. Provvedono, contemporaneamente, a designare il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento di accesso in caso di sua assenza o impedimento, anche momentaneo. Le designazioni sono effettuate con unico provvedimento, redatto in quattro esemplari, due dei quali sono consegnati agli interessati che ne rilasciano ricevuta sul primo originale, conservato agli atti. Il quarto è trasmesso al Segretario, per conoscenza. Con le stesse modalità i

responsabili di settore procedono alla revoca e alla designazione del nuovo responsabile del procedimento e del sostituto. La revoca deve essere motivata.

2. Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento:
  - a) Provvede direttamente in caso di accesso informale, al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente e alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
  - b) Riceve in caso di accesso formale direttamente o tramite l'ufficio relazioni con il pubblico, le richieste di accesso ed esegue gli adempimenti richiesti di cui al punto a);
  - c) Cura la tenuta del protocollo speciale sul quale registra le richieste di accesso di cui al punto b), la scadenza del termine per dare alla stessa esito, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione di esclusione o differimento;
  - d) Decide l'ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l'esercizio dei diritti di accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
  - e) Comunica agli interessati l'esclusione e il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
  - f) Dispone l'esercizio dei diritti di accesso secondo l'ordine temporale della presentazione delle richieste (art.4 , comma 3, L.10/91)
  - g) Registra sul protocollo di cui al punto c) gli estremi degli atti rilasciati in copia, sia a seguito di richiesta formale che informale.

**CAPO III**  
**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO**

**ART. 12**

**IDENTIFICAZIONE E LEGITTIMAZIONE DEL RICHIEDENTE**

1. L'identificazione del richiedente viene effettuata dal responsabile del procedimento di accesso:
  - a) Per conoscenza diretta;
  - b) Mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dagli artt. 288, 292 e 293 del regio decreto n. 635/40 e successive modificazioni;
  - c) Mediante due testimoni fidejacenti in possesso dei documenti di identificazione di cui al punto b);
2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentati, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata;
4. Nelle richieste inviate con le modalità previste dall'art. 14, comma 4, il richiedente deve annotare il numero e la data della carta d'identità, se rilasciata dal Comune, oppure allegare o trasmettere copia di altro documento d'identità valido. Nel caso in cui non abbia inviato gli elementi d'identificazione richiesti, l'interessato dovrà provvedere personalmente all'accesso, esibendo in quel momento un documento valido d'identità.

**ART. 13**

**ACCESSO INFORMALE**

1. Il diritto di accesso si esercita prioritariamente in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e , ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constatare la propria identità e ove occorra , i propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente, e senza formalità dallo stesso responsabile del procedimento, è accolta mediante indicazione della



pubblicazione contenente notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

4. Ove provenga da una pubblica amministrazione, è rappresentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

#### **ART. 14**

### **PROCEDURA DI ACCESSO FORMALE**

1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
2. Al di fuori dei casi indicati di cui al comma 1, il richiedente può sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.
3. Il diritto di accesso di cui al comma 1, viene esercitato mediante la compilazione da parte dell'interessato di una scheda predisposta dal comune, formata da originale e copia, messa a disposizione gratuitamente. La richiesta di accesso è presentata dall'interessato all'addetto all'ufficio protocollo del comune, il quale provvede a restituire all'interessato copia della stessa completata con la data di presentazione, del numero di posizione e il timbro del comune. L'addetto al protocollo inoltra la richiesta al responsabile di settore competente, previa individuazione da parte del Segretario Comunale che provvede ad assegnarla al responsabile del procedimento, il quale registra la scheda sul protocollo speciale di cui all'art. 11, comma 3, lett. c).
4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio, a mezzo postale, via telefax o per rete informatica, della richiesta contenente i dati previsti dalla scheda di accesso.
5. La scheda di accesso contiene gli elementi indicati dall'art. 13, comma 2.
6. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 4.
7. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'Amministrazione, entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla

presentazione della richiesta perfezionata. Trascorso il termine di trenta giorni senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura e archiviazione del procedimento.

## **ART. 15 ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA**

1. La decisione relativa all'ammissione delle richieste presentate ai sensi dell'art. 14 spetta al responsabile del settore competente.
2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, del responsabile del procedimento, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
3. Gli artt. 22 e 23 disciplinano le modalità dell'esercizio del diritto di visione e di rilascio delle copie.

## **ART.16 MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA**

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile di settore, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto pre cui la richiesta non può essere accolta.
2. Il differimento dell'accesso di cui all'art. 19 è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2 della legge 7 agosto del 1990, n 241, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

## **ART. 17 TERMINI**

1. Il procedimento di accesso di cui all'art. 14 deve concludersi nel termine massimo di dieci giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta al settore competente e/o di trenta giorni in caso di richieste avanzate da pubbliche

amministrazioni, fatta eccezione per le richieste urgenti , nel qual caso le stesse saranno evase nel termine massimo di 3 giorni- previa rappresentazione da parte dell'interessato dei motivi dell'urgenza-, con provvedimento a firma del Segretario Comunale.

## **ART. 18**

### **ARCHIVIO DELLE ISTANZE DI ACCESSO**

1. Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del diritto d' accesso, sono istituiti, presso ciascun settore, archivi cartacei e automatizzati delle richieste di accesso.
2. Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi ,oggettivi e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati con le informazioni attinenti alla struttura.
3. I dati contenuti nei singoli archivi di settore confluiscono in un archivio generale detenuto da un incaricato del Segretario.

## **ART. 19**

### **ESCLUSIONE TEMPORANEA DAL DIRITTO DI ACCESSO**

1. L'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco in quanto risulti necessario vietarne l'esibizione o la riproduzione, per un periodo di tempo limitato, al fine di evitare con le loro diffusioni un concreto pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. L'esclusione temporanea è altresì disposta, ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della L.241/90, o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il responsabile del procedimento, qualora motivatamente ritenga che una richiesta di accesso ad atti o documenti possa comportare nell'immediato un pregiudizio ai diritti di cui al comma 1, sottopone la questione al responsabile di settore, il quale, se conferma il giudizio in merito, invia gli atti al Sindaco per l'eventuale adozione del provvedimento di esclusione temporanea dell'accesso.
4. Il Sindaco dispone l'esclusione temporanea del diritto di accesso. Nel provvedimento sono contenute le motivazioni che lo hanno determinato, che deve coincidere con la sussistenza dell'interesse che ne giustifica la sottrazione, il periodo del divieto, l'elenco dettagliato dei provvedimenti interessati dal provvedimento e l'autorità alla quale può essere proposto il ricorso. Il provvedimento deve essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. L'esclusione temporanea di cui ai precedenti commi è disposta per l'accesso ai seguenti atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili:
  - a) Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni;
    - 1) Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse;
    - 2) Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata;
    - 3) Progetti presentati dai soggetti che hanno partecipato alla gara fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione;
    - 4) Verbali delle commissioni giudicatrici nei casi di gara con esame di progetto fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione o che comunque assume provvedimenti in ordine all'esito della gara; in tal ultimo caso l'accesso è riservato ai soggetti strettamente interessati al procedimento rimanendo differito per gli altri soggetti alla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo della precedente gara;

- b) Nell'ambito delle procedure per l'assunzione del personale, gli atti ed i documenti relativi fino alla data di esecutività della deliberazione di assunzione; tale limitazione non si applica al soggetto partecipante escluso nel corso del procedimento; lo stesso è titolare di un interesse giuridico che va tutelato dal diritto d'accesso;
  - c) Nell'ambito del procedimento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, i documenti prodotti da terzi, fino alla data di esecutività dei provvedimenti concessi.
- 6. Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici ( comma 2, lett.d, art 24, L.241/90)
  - 7. In materia ambientale il diritto di informazione è riconosciuto a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse (D.L.gsl 39/97 attuativo della direttiva CEE 90/313)

## **ART. 20**

### **ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO**

- 1. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto del 1990, n. 241 e nell'art. 8, comma 5, del DPR 27/06/1992, n. 352. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
- 2. Nell'allegato "A" al presente regolamento sono fissate le categorie di atti sottratti al diritto di accesso per le motivazioni di cui al comma 1, nonché l'eventuale periodo di tempo per il quale sussiste il divieto.
- 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
- 4. L'esclusione assoluta del diritto di accesso viene pronunciata dal Sindaco con proprio provvedimento con le stesse modalità di cui al precedente art. 19.

**ART. 21**  
**ALTRI CASI DI ESCLUSIONE E MODALITA' PARTICOLARI DI**  
**ACCESSO**

1. È esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuati negli stessi per singoli atti.
2. Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registrazione di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevanti, possono essere accolti solo se hanno fini di studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate nella richiesta e l'ammissione è subordinata a condizioni che sono poste per evitare difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. La consultazione e il rilascio di copie per comprovati motivi di studio è effettuata con esenzione dall'imposta di bollo, previo pagamento dei soli costi di riproduzione.
3. È consentito l'accesso ai fascicoli del consiglio comunale , relativi alle proposte da trattare, nelle sedute consiliari, a qualunque cittadino, purché ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
4. La comunicazione di dati fra amministrazioni pubbliche è legittima se è effettuata per lo svolgimento di fini istituzionali.

**ART.22**  
**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE**

1. Il diritto di visione di atti e documenti si esercita mediante consultazione da parte del richiedente degli atti o documenti detenuti dalla struttura competente da lui espressamente indicati nella richiesta di accesso.
2. La presa visione comprende anche tutti gli atti allegati o richiamati nell'atto o documento richiesto, purché questi siano depositati in Comune e non siano soggetti alle disposizioni limitative di cui ai precedenti art. 19 e 20.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
4. Il diritto di accesso si esercita preferibilmente attraverso visione di copie conformi agli originali; qualora ciò risulti impossibile o particolarmente gravoso, il richiedente può prendere visione degli originali, purché ciò avvenga sotto il controllo del responsabile del procedimento.
5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, della quale vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
7. Il responsabile del procedimento competente presta all'interessato la collaborazione e l'assistenza necessarie per l'esatta individuazione degli atti e dei documenti dei quali viene richiesta la visione e/o il rilascio di copia e per definire esattamente l'informazione della quale s'intende prendere conoscenza. L'interessato è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui dispone per tale individuazione e definizione.
8. La richiesta di accesso deve essere sempre motivata e deve indicare con precisione l'atto o documento che si vuole esaminare. Non è possibile richiedere la visione di una pluralità indefinita e generica di atti.
9. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dagli artt. 19 e 20 e debbono essere debitamente motivati.
10. L'esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal comune gratuitamente.

## **ART. 23**

## **ESERCIZIO DEL DIRITTO DEL RILASCIO DI COPIE**

1. Il rilascio di copie di atti e di documenti amministrativi del Comune è disposto dal responsabile del procedimento competente.
2. Per ciò che attiene ai tempi, modalità di esercizio del diritto, rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
3. Il rilascio di copie di atti e documenti, salvo il rispetto delle norme in materia di bollo, è subordinato al pagamento dei seguenti costi:
  - a) Riproduzione dell'atto                      £100 per ogni facciata;
  - b) Limiti di ricerca                              £ 1000 per ogni documento;
  - c) Riproduzione dattiloscritta              £ 1000 per ogni facciata;
  - d) Riproduzione eliografica                £ 2000 per ogni formato A4 ;
4. Nella richiesta l'interessato altresì specifica se la copia deve essere rilasciata munita della dichiarazione di conformità all'originale e, in caso affermativo, per quale fine è destinata.
5. Qualora si rilasci copia di documenti dichiarati conformi all'originale, oltre ai costi di cui al comma 3 ed ai diritti di segreteria, deve essere applicata salvo i casi di esenzione previsti dal DPR N. 642/72, l'imposta di bollo. Nel caso invece di rilascio di copie non autenticate vanno versati i soli costi di riproduzione (circolare del Ministero dell'interno n.108 del 02/05/94) ù
6. Il pagamento dei rimborsi spese e dell'imposta di bollo è effettuato al momento del ritiro delle copie richieste.
7. Il pagamento è effettuato tramite il versamento su c.c.p. intestato alla tesoreria dell'ente.

### **ART. 24**

#### **CONSIGLIERI COMUNALI**

1. I Consiglieri e i rappresentanti del Comune all'interno degli Enti o Società di cui il Comune faccia parte hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune ,



nonché dalle aziende ed Enti dello stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.

2. I Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti. Hanno altresì diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo (art. 31 comma 5 legge 142/90), sempre che, non occorra tutelare il segreto delle indagini penali e la segretezza della corrispondenza e delle conversazioni: incomberà su di loro la responsabilità di utilizzare i dati per la sola finalità per le quali sono state richiesti, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
4. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge.
5. Sulle copie di atti o documenti rilasciate ai Consiglieri, sempre dichiarate conformi all'originale, dovrà essere indicato che trattasi di copie destinate agli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedente.

## **CAPO IV ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI**

### **ART. 25 FINALITÀ E TERMINI**

1. Per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e per valorizzare gli organismi che tale partecipazione realizzano, è assicurato l'accesso ai settori ed ai servizi comunali alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/91 e dalle associazioni di partecipazione popolare riconosciute a norma di statuto.
2. Le associazioni di partecipazione popolare e le organizzazioni di volontariato presentano al Sindaco la richiesta di accesso, precisando il settore od il servizio

al quale la stessa è riferita. L'accesso è disposto , con le modalità di cui ai successivi articoli, entro 20 giorni dalla richiesta.

## **ART. 26**

### **SERVIZI DEL COMUNE**

1. Alle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente articolo è assicurato l'accesso alle istituzioni, ai servizi che erogano prestazioni di sicurezza sociale ed assistenziale, educative, cultural, ricreative e sportive. l'accesso è assicurato inoltre ai servizi di igiene urbana , depurazione idrica , tutela ambientale, acquedotti, gas metano, farmacie, trasporti pubblici sociali e scolastici, per l'assistenza all'infanzia, ai giovani, agli anziani ed ai portatori di handicaps, eventualmente gestiti dal comune.
2. L'accesso avviene in giorni ed orari compatibili con le esigenze di funzionamento del servizio ed è preventivamente programmato dal responsabile del settore competente.
3. Con il programma sono definiti i nominativi dei rappresentanti di ciascuna organizzazione ed associazione che partecipano all'accesso.

## **ART. 27**

### **PROPOSTE E PROVVEDIMENTI**

1. Nel corso delle visite i rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni possono richiedere gli elementi utili per approfondire la conoscenza del funzionamento e dei risultati dell'esercizio del settore o del servizio ed esprimere le loro osservazioni e valutazioni sugli adeguamenti ritenuti idonei per una migliore utilizzazione da parte dei cittadini e degli utenti.
2. Il responsabile del settore, concluso l'accesso e fornite le informazioni richieste dalle organizzazioni ed associazioni, può concordare incontri con i rappresentati delle stesse per valutare congiuntamente:
  - a) Le proposte per modifica, ammodernamenti, potenziamenti all'organizzazione dei servizi, ritenute necessarie per conseguire finalità di efficacia ed efficienza nelle prestazioni ai cittadini;
  - b) Gli eventuali apporti collaborativi che le organizzazioni di volontariato e le associazioni possono assicurare per il conseguimento dei fini suddetti.

3. Le proposte concordate negli incontri di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giunta corredate dall'apposita relazione. La Giunta valuta la loro fattibilità, la compatibilità con i programmi stabiliti dal Consiglio e le modalità di utilizzazione dell'apporto operativo delle organizzazioni ed associazioni, e quelle eventualmente di competenza del Consiglio, entro 90 giorni dalla presentazione delle proposte.

## **ART. 28**

### **TUTELA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI**

1. Le richieste di accesso ai servizi sono sottoposte alle decisioni della Giunta, la quale comunica, tramite il Sindaco, alle associazioni ed organizzazioni richiedenti l'accoglimento dell'istanza e le modalità per programmare l'accesso di conformità e nel termine di cui al comma 2 dell'art. 25. Il rifiuto o il differimento dell'accesso devono essere motivati.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 29**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso all'albo pretorio, successiva al controllo favorevole da parte del Comitato Regionale di Controllo.
2. Il Sindaco dispone la massima diffusione ed informazione della cittadinanza del regolamento mediante distribuzione di copia alle forze politiche e sindacali presenti nel territorio, alle associazioni di volontariato e non, ai circoli ricreativi.
3. Copia del regolamento viene trasmesso alla Commissione per l'accesso ai documenti Amministrativi.



CATEGORIE DI ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO	EVENTUALE TERMINE DI ESCLUSIONE
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atti relativi a trattative precontrattuali</li> <li>2) Atti e certificazioni relative alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali che contengono notizie riservate nel senso specifico</li> <li>3) rapporti trasmessi alla autorità giudiziaria</li> <li>4) atti esecutivi di provvedimenti giudiziari</li> <li>5) atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva ad eccezione dei seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca (art. 34 DPR n 233/89)</li> <li>b) elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe per le pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilità</li> <li>c) liste elettorali per finalità elettorali ( art.51 D.P.R. n. 233/67)</li> </ol> </li> <li>6) cartellini delle carte d'identità , fatta eccezione per le richieste di visione effettuate dal personale delle forze dell'ordine per motivi di pubblica sicurezza</li> <li>7) fascicoli personali degli assistiti, a norma delle leggi e regolamenti in materia</li> <li>8) pareri legali che non vengono richiamati negli atti dell'amministrazione</li> <li>9) progetti e atti che costituiscono espressione di attività intellettuale, non richiamati negli atti</li> <li>10) atti idonei a rivelare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge 194/78 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza</li> <li>11) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali</li> </ol>	

12) documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della procura generale e dalle procure regionali presso la Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità penale, civile e amministrativa.	
---	--